



TRIBUNALE DI LECCE

IL PRESIDENTE

PROV. 60/2026

**Oggetto:** Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti regolati dal Libro IV, titolo I, capo IV, e titolo II, capo III, del codice di procedura penale nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 1, comma 3 ter, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 30 dicembre 2025 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2025) nonché le modifiche apportate dal D.M. n. 206/2024 all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, dal complesso delle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 - 111 - 111 bis - 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° aprile 2026, il deposito telematico degli atti nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI, e titolo II, capo III, del c.p.p. nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

rilevato che dalla relazione del R.I.D. e del Mag.Rif. settore penale, all'esito della sperimentazione circa il funzionamento dei flussi tra l'Ufficio di Procura e la Cancelleria della sezione del riesame di questo Tribunale, condotta dal funzionario UDIEF e il direttore della suddetta è emerso quanto segue:

*"ad oggi non risulta garantita la trasmissione del fascicolo di causa completo di tutti gli atti compiutamente individuati dall'organo nelle singole occasioni chiamato ex lege all'evasione del suddetto incombente (Procura ovvero sezione Gip nella maggioranza dei casi).*

*Si tratta di problematica già oggetto di comunicazione agli uffici tecnici centrali competenti, per cui si attende il rilascio di un aggiornamento informatico.*

*In aggiunta, ad oggi non risulta gestibile mediante APP la trasmissione digitale del fascicolo da parte della Corte di Appello in caso di impugnazione di provvedimenti cautelari, non essendo stato previsto uno specifico flusso al riguardo".*

**RELAZIONE** circa la sperimentazione condotta dall'Ufficio, sintesi:

*"È da premettere che è stato possibile avviare la sperimentazione solo in data 24/3 u.s.; ciò in considerazione del fatto che solo allora il DA. T. ha rilasciato un aggiornamento dell'applicativo che ha implementato i flussi da e verso il riesame, arricchendo le funzionalità presenti ed introducendone di nuove, come da nota Ministeriale n. 9037. U del 19.03.2026. Per quanto riguarda l'esito della breve sperimentazione fin qui effettuata, deve rilevarsi che vi sono ancora criticità soprattutto dagli altri Uffici verso il Riesame. Si è rilevato, inoltre, come non fossero ancora correttamente profilati gli utenti della Procura con la card "att. urgent.", fondamentale anche per la gestione delle richieste atti a seguito di richiesta del Riesame. Così come in alcuni casi critica si è rivelata l'allegazione da parte dell'organo requirente di tutti gli atti presenti nel "contenuto del fascicolo Gip" nel raccogliitore ai fini della trasmissione al Riesame.*

*Lato riesame occorre evidenziare, tra l'altro, che:*

*alla richiesta atti trasmessa con App non è possibile allegare anche l'istanza dell'avvocato;*

*- non è possibile, in caso di nomina di due difensori di fiducia, inserire entrambi i nominativi nell'apposita maschera da compilare nella fase di iscrizione dell'impugnazione;*

*- su App non si rinviene la ricevuta, con l'orario, del deposito telematico effettuato dal difensore sul PDP;*

*- il cancelliere non può apporre in App la propria firma da remoto, quale attestazione dell'avvenuto deposito, sui provvedimenti sottoscritti e depositati telematicamente dai giudici, ed è costretto a stampare una copia del provvedimento apponendovi il tradizionale timbro dell'ufficio.*

*Si deve evidenziare, infine, che in data 27 marzo, come comunicato, via mail, dal DIT-Supporto Sistemistico della DGSIA agli Uffici nelle prime ore del mattino, si sono verificati rallentamenti e interruzioni temporanee e indisponibilità dei servizi informatici centrali gestiti presso l'infrastruttura Sala Server di Roma Balduina, con conseguente impatto, tra l'altro, sui sistemi applicativi, servizi di rete e connettività interna.*

*Evidenziate le criticità, deve anche darsi atto che l'aggiornamento del 24.3 u.s. ha reso disponibili molte funzioni. In particolare, corretta è stata la procedura di iscrizione delle impugnazioni sia reali che personali, sino alla richiesta di atti all'Autorità giudiziaria procedente. Non è stato possibile fino ad ora sperimentare il flusso interno agli Uffici con particolare riferimento alle impugnazioni innanzi al riesame di provvedimenti del Gip da parte della Procura.*

*In conclusione, le criticità manifestatesi non si sono rivelate bloccanti e sono state risolte in tempi sufficientemente celeri. Tuttavia, per poter affermare che la sperimentazione abbia dato esito positivo al fine di una completa operatività dell'Ufficio Riesame, è necessario avere maggior tempo a disposizione per poter sperimentare con successo tutte le funzioni di App.”*

\*\*\*\*\*

Sul versante della Procura della Repubblica in sede, occorre registrare quanto riferito dal Mag.rif di quell'Ufficio in ordine al funzionamento del canale di trasmissione con l'Ufficio del Riesame.

*“Facendo seguito alle relazioni annuali e periodiche del sottoscritto Mag.Rif. requirente, con specifico riferimento alle criticità riscontrate nell'utilizzo di App presso la Procura della Repubblica di Lecce, con la presente nota si intende fornire un aggiornamento in ordine alle criticità riscontrate, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 206/2025, in ragione della conseguente obbligatorietà, a far data dal 1.4.2026, del deposito telematico da parte dei soggetti abilitati interni (tra i quali rientra il Pubblico Ministero) di atti, documenti, richieste e memorie, relativi ai procedimenti afferenti al cd. Riesame (segnatamente: deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti regolati dal libro IV, Titolo II Capo VI e titolo II, capo II del c.p.p. nonché quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio in cui sono stati ammessi sino alla predetta data anche depositi con modalità non telematiche).*

*Proprio in ordine alla trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica per il Tribunale del Riesame, essendo imminente la scadenza del termine del 31.3.2026 come prorogato con D.M. n. 206/2025 del 31.12.2025, pubblicato il 31.12.2025, è assolutamente necessario che le SS.LL. siano portate a conoscenza delle numerose criticità sia in relazione a tale aspetto che, in generale, in ordine alla funzionalità dell'applicativo e della infrastruttura informatica nel suo complesso.*

*Con specifico riguardo al profilo afferente alla trasmissione per il “Riesame”, si rappresenta che le sperimentazioni – programmate, come a Voi noto, sin da febbraio – abbiano subito un fortissimo rallentamento sia in ragione delle numerosissime disfunzioni dell'applicativo – su cui ci si soffermerà di seguito – sia in ragione del rilascio della Versione corrente (APP 4.1.5 – Ree WB 12.31.5 PDP 6.1.4 – PNDR 5.1.5) solo nel pomeriggio del 23.3.2026 attraverso la*

introduzione di nuove funzionalità per il Tribunale del Riesame, con specifico riguardo alla gestione dei dati delle impugnazioni, alla tenuta delle udienze all'assegnazione dei collegi e soprattutto ai flussi documentali.

Si è trattato, come espressamente riferito nella nota di accompagnamento al rilascio degli interventi correttivi ed evolutivi, di un passaggio volto a garantire l'operatività dei processi telematici in APP per i principali flussi del Riesame, in conformità all'obbligatorietà normativa.

Tuttavia, sebbene ci si sia adoperati immediatamente per tentare il maggior numero possibile di sperimentazioni con trasmissione a "doppio binario" (digitale e analogico), i tentativi di utilizzo del sistema APP hanno restituito le seguenti gravi criticità:

- iniziale non visibilità della richiesta atti emessa dal Riesame (con comparsa di un atto bianco con stringa alfanumerica in alto); solo dopo tempo la richiesta è divenuta visibile ma senza allegazione di atti del difensore;
- con riguardo ai fascicoli più corposi si è riscontrata l'impossibilità di operare la corretta trasmissione non potendosi generare in alcun modo l'atto di trasmissione al Riesame (il sistema restituiva il seguente messaggio: "## Error Report ## 30/03/2026 12:08:28 Applicazione APP 4.1.5-hotfix.1 Errore nella invocazione dei servizi: Response status code not indicate success: 500/Internal Server Error);
- con riguardo ai fascicoli meno corposi (ad esempio quelli in cui, non essendovi atti coperti da segreto investigativo e in cui era possibile l'integrale trasmissione degli atti del PM), gli atti sono stati inviati correttamente nel raccoglitore, ma dalla cancelleria del Riesame è stato comunicato che alcuni di essi non risultavano correttamente visibili, sicché ciò si traduce di fatto in una incompleta trasmissione;
- in generale è stato verificato un disallineamento documentale, atteso che anche in casi in cui erano stati allegati dalla segreteria del PM atti nel raccoglitore/faldone per il successivo invio al Trib. Riesame, essi risultavano formalmente allegati (con il sistema che restituiva il messaggio "atti allegati correttamente") ma poi non risultavano effettivamente contenuti nel raccoglitore e dunque non erano concretamente trasmissibili – e trasmessi – al Riesame, con la conseguente incompleta trasmissione anche di atti assolutamente necessari (quali ordinanze Gip impuginate dal difensore); si rappresenta che l'assistenza tecnica ha chiuso i ticket riscontrando la richiesta di intervenire su tali gravi criticità con risposte atecniche e sicuramente errate sotto il profilo giuridico (significando ad esempio che i provvedimenti formati dal Gip sarebbero dovuti essere oggetto di specifica trasmissione da parte di quell'Ufficio sebbene, a rigor di codice di rito, il fascicolo fosse "in carico" all'Ufficio del PM);
- invero, proprio con riguardo a fascicoli in cui è necessaria la trasmissione di atti del Gip (ad esempio misure cautelari personali o sequestri preventivi), è stata riscontrata l'impossibilità di allegare alcuni atti del Gip al raccoglitore formato dal PM per la trasmissione al Riesame, sebbene il sistema restituisca un messaggio di corretta avvenuta allegazione, come precedentemente spiegato;
- si richiamano, quanto alle specifiche criticità riguardanti il lato Tribunale del Riesame, le note dei Direttori Sez. Riesame e C.d.A. Lecce allegate alla presente;
- infine, allo stato le richieste di trasmissione atti al Tribunale del Riesame, finché non sono accettate dalla singola segreteria, risultano visibili nelle Card "Atti Urgenti" di tutti gli altri utenti di segreteria, per cui la selezione da parte dell'utente interessato è difficoltosa all'interno di un elenco inutilmente sovrabbondante.

In definitiva, la sperimentazione è risultata – per eventi fuori dalla portata degli operatori e nonostante lo sforzo di tentare a tutti i costi nel breve tempo disponibile le singole lavorazioni – insufficiente e insoddisfacente sotto il profilo di merito, avendo evidenziato numerose criticità che si traducono in errori bloccanti (quale l'impossibilità di generare correttamente atto di trasmissione del PM) ovvero in incomplete trasmissioni di atti e documenti al TdL, con le note gravissime conseguenze in termini procedurali.

omissis

*Alla luce di tanto, a parere della scrivente, non pare allo stato affatto prudente l'utilizzo di APP anche per i procedimenti cd. del Riesame alla data imminente prevista dal D.M. (1.4.2026), non potendosi prevedere con ragionevolezza un corretto funzionamento dell'applicativo, sul punto sino ad oggi sottoposto a pochi test (di fatto peraltro tutti falliti, parzialmente o totalmente, nonostante l'impegno di personale e tecnici), vieppiù in presenza di una fragilità infrastrutturale conclamata e di una instabilità della funzionalità dello stesso applicativo, come ripetutamente palesatesi in questo avvio di anno".*

Tutto ciò premesso,

ritenuto che, allo stato, dalle criticità del sistema testé richiamate (solo per grandi linee) possano derivarne immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza e soprattutto sulla loro regolarità, anche formale, potendosi prevedere un'impennata delle impugnazioni per possibili eccezioni difensive per il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dal codice di rito, le cui conseguenze, in caso di accoglimento, potrebbero determinare la scarcerazione di numerosi indagati per gravi reati;

visto l'art. 175 bis c.p.p., considerando quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato", e ritenuto che si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., almeno fino al 31 maggio 2026, con possibilità di proroga, al fine di consentire, in primo luogo, un'adeguata configurazione dell'applicativo tale da essere facilmente fruibile dalle parti. le opportune verifiche in ordine al suo concreto funzionamento in ragione delle ultime implementazioni del sistema, a seguito di un'adeguata sperimentazione delle funzionalità di più recente introduzione al fine di segnalare ulteriori profili di criticità;

ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche, e comunque non telematiche, al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità in mancanza di previsione specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della possibile sanatoria per il raggiungimento dello scopo;

**P.Q.M.**

attesta il malfunzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Lecce, con riferimento ai procedimenti indicati in narrativa.

d i s p o n e

la sospensione, con decorrenza 1.04.2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP - con conseguente possibilità - per i soggetti abilitati interni - di redigere e depositare, anche con modalità non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie, ai sensi dell'art. 175 bis co. 3 c.p.p. - relativamente alle fasi disciplinate dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III, codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, fino alla data del 31 maggio 2026.

In ogni caso trova applicazione il disposto di cui agli artt. 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il Mag.Rif e il R.I.D. del settore penale faranno pervenire, entro il 30 maggio p.v., una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell'Ufficio.


Potranno essere convocare, in via d'urgenza, una o più riunioni dell'intero settore penale, unitamente ai Colleghi della Procura della Repubblica, dandone notizia al sottoscritto, ove non sia egli stesso il promotore, e alla Dirigente Amministrativa, al Procuratore della Repubblica sede e al Magistrato Referente per l'Informatica di tale Ufficio, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

#### D i s p o n e

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale e che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Mag.Rif e al RID del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e alla Camera Penale di Lecce nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Lecce, 1<sup>a</sup> aprile 2026

Il Presidente

Antonio Del Coco  


1000